

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 23/7/1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 8 dell'O.d.G.
 N. 50 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli Istituti Professionali statali - Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 15.1.72, n.10 e sull'assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti professionali statali in applicazione del D.P.R. 14.1.72, n. 3". luglio
 L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno ventitre del mese di

alle ore 10, 30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese - Dott. Raffaele Augelli
 segretari i sigg. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	si
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pallone avv. Emilio Za. Prof. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romani avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Dimitri avv. Michele Contatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi avv. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	"
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	"
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco		si	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente di turno On. Dott. Matarrese (si è allontanato Finocchiaro).

Il Presidente informa l'Assemblea che 8° argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge regionale: "Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali - Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 15/1/1972, n°10 e sull'assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del D.P.R. 14/1/1972, n°3".

Dà la parola al relatore per la 3° Commissione Consiliare Permanente, consigliere Nicola Za.

- O m i s s i s -

Segue la discussione generale.

- O m i s s i s -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura richiede alle Amministrazioni e agli Enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo degli Istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione, all'Assessore competente.

il quale, accertatane la regolarità, le presenta al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli Enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'Assessore regionale competente, nel caso di rinnovo del Consiglio, propone al Presidente della Giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli Enti nel precedente Consiglio. Il Presidente della Giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli Istituti, da membri designati dalla Giunta Regionale, che designa altresì, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura.

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal Consiglio nella prima riunione fra i propri membri.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Capo d'Istituto, che ha anche voto deliberativo.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Rossi e Clemente un emendamento sostitutivo al I comma: sostituire le parole "Giunta Regionale" con "Consiglio Regionale dei quali uno in rappresentanza della minoranza".

Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza. Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua originaria stesura.

Approvato con votazione palese a maggioranza.

Art. 4

Il decreto di nomina è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della

Regione e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione
uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento
della comunicazione, convoca il nuovo Consiglio.

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il Presidente
del Consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualunque
altra causa di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presi-
dente o il Vice Presidente, in assenza o per legittimo impedimento del
Presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le
modalità stabilite dalla legge.

I Consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del
Consiglio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il Presidente della Giun-
ta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cul-
tura, sentita la competente Commissione Consiliare e su delibera della
Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione,
nonchè la nomina di un Commissario straordinario per il tempo necessa-
rio alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria e, comunque, per
un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un Com-
missario nel caso di Istituti di nuova costituzione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

I provvedimenti di cui all'art. 4, lettere b), c) e d) del D.P.R.
15/1/1972, n. 10 sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dello
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, previo parere della com-

petente Commissione Consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera b) relativi a piani di attività che mantengono immutata la situazione in atto senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura per delega della Giunta Regionale.

I pareri dei Consorzi Provinciali per l'istruzione Tecnica sono facoltativi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 14/1/1972, n°3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dalla Giunta Regionale, o per sua delega, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

La Giunta Regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali, detta istruzioni per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli Istituti professionali, impartisce direttive agli Istituti medesimi ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza scolastica.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

Il Presidente della Giunta Regionale o, se delegato, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i provvedimenti

necessari per la vigilanza sugli Istituti Professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione del PCI espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale: "Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali - Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui allo art. 4 del D.P.R. 15/1/1972, n°10 e sull'assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del D.P.R. 14/1/1972, n°3 "nel testo che segue composto di n. 11 articoli:

Art. 1

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli Istituti

tuti Professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura richiede alle Amministrazioni e agli Enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo degli Istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione, all'Assessore competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli Enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'Assessore regionale competente, nel caso di rinnovo del Consiglio, propone al Presidente della Giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli Enti nel precedente Consiglio. Il Presidente della Giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte.

Art. 3

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli Istituti, da membri designati dalla Giunta Regionale, che designa altresì, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura.

Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal Consiglio nella prima riunione fra i propri membri.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Capo d'Istituto, che ha anche voto deliberativo.

Art. 4

Il decreto di nomina è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo Consiglio.

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il Presidente del Consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni.

Art. 5

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Vice Presidente, in assenza o per legittimo impedimento del Presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.

I Consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 6

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare e su delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina di un Commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un Commissario nel caso di Istituti di nuova costituzione.

Art. 7

I provvedimenti di cui all'art.4, lettere b), c) e d) del D.P.R. 15/1/72, n°10, sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dello Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, previo parere della competente Commissione Consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera b),

relativi a piani di attività che mantengano inmutata la situazione in atto senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura per delega della Giunta Regionale.

I pareri dei Consorzi Provinciali per l'istruzione Tecnica sono facoltativi.

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 14/1/1972, n°3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dalla Giunta Regionale, o per sua delega, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Art. 9

La Giunta Regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali, detta istruzioni per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli Istituti professionali, impartisce direttive agli Istituti medesimi ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza scolastica.

Art. 10

Il Presidente della Giunta Regionale o, se delegato, l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti Professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

12 3 LUG. 1974

P. C. C. (Renato Guacero)